

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AGRICOLA TERRE
UMBRE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIALE ALEARDI 4

Numero REA: TR - 104293

Codice fiscale: 01529480558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 31.972

**STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
Terre Umbre**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, la "**Società Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre**".

ARTICOLO 2 - Sede sociale

La Cooperativa ha sede legale in Terni all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione al Registro Imprese. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche consegnata a mano, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 5 - Norme applicabili

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le norme sulle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e, ove applicabili, le norme di cui alla LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 e relativi decreti applicativi.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, oltre ad essere impresa sociale di diritto ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera c della LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 e dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO III

REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

ARTICOLO 6 – Requisiti di mutualità prevalente

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate al fine di mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 7 – Scopo

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) La gestione di servizi socio sanitari, educativi ai sensi dell'art.1 lettera a) della 381/91 e di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere b) e c) della Legge 141/2015;
- b) Lo svolgimento di attività agricole, ivi comprese quelle connesse all'attività agricola così come definite dalla vigente normativa, finalizzate all'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, anche ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 141/2015.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è connessa con quella di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione individuale mirata che porti a soddisfare non solo le esigenze assistenziali, ma anche il mantenimento ed il potenziamento di competenze e capacità atte al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che a vario titolo beneficiano delle attività svolte dalla medesima Cooperativa Sociale. Inoltre si ritiene indispensabile ampliare i settori di attività della cooperativa, per garantire a tutti i soci una valida occupazione, se possibile, anche a coloro che nel corso degli anni dovessero perdere i requisiti per mantenere l'occupazione nelle attività di tipo a) o di tipo b); il tutto ai sensi della Legge 381/91 e della Legge 141/2015.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini di speculazione tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto; dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art.6) della Legge 3 aprile 2001 n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità

di trattamento tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 8 - Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento sia in forma stabile che temporanea, in conto proprio e/o per conto terzi, direttamente e/o in collaborazione o cogestione con Enti autorizzati delle seguenti attività e prestazioni:

A) ATTIVITÀ DI TIPO A:

Coerentemente con la definizione di Agricoltura Sociale prevista dalla vigente normativa (Legge 141/2015 e s.m.i.), la Cooperativa potrà gestire servizi socio-sanitari ed educativi consistenti in:

- Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

A titolo esemplificativo, le prestazioni e servizi di cui sopra nell'ambito dell'agricoltura sociale potranno consistere nello specifico in:

- 1) Servizi di assistenza, riabilitazione, socializzazione, accoglienza, animazione, sostegno e accompagnamento presso centri diurni, semiresidenziali e residenziali, scuole, a domicilio o in altre strutture;
- 2) Gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione rivolti a minori in condizioni di disagio psichico e/o sociale a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e residenziali;
- 3) Gestione di servizi socio-riabilitativi rivolti ad adulti in condizione di disabilità, disagio psichico e psico-sociale, dipendenza patologica e devianza da svolgersi sul territorio, in strutture semiresidenziali e residenziali e similari e anche nell'ambito familiare e domiciliare dell'utente ove in tal caso connesse o complementari con le attività dell'Agricoltura Sociale
- 4) Attività educative, di istruzione, formative, culturali, ricreative, e di animazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche organizzate con carattere di continuità, a favore delle persone svantaggiate e delle loro famiglie e della Comunità in generale;
- 5) Servizi sociali e socio sanitari per persone disabili, anziani, giovani con devianza ed in condizione di disagio familiare, minori a rischio, persone con problematiche psichiatriche e di dipendenza
- 6) Gestione di asili nido, scuole materne e servizi sperimentali rivolti ai bimbi in età 0-6 anni;
- 7) Gestione di servizi educativi che si collocano nella fascia extrascolastica sia come sostegno all'attività scolastica sia come momento di aggregazione e di crescita personale;
- 8) Gestione di strutture finalizzate all'accoglienza, anche residenziale, di persone in condizione di disagio sociale sia di nazionalità italiana che migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati.

- 9) Attività di formazione laddove aderente al modello di servizio socio-sanitario ed educativo e di inclusione sociale e lavorativa
- 10) Servizi finalizzati all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale con espressa esclusione delle attività riservate alle Agenzie per il Lavoro;
- 11) Interventi e prestazioni sanitarie e socio sanitari, con espressa esclusione delle attività riservate alle professioni cosiddette protette;
- 12) Ogni attività accessoria, assimilata e complementare alle precedenti compresi i supporti tecnici tesi a favorire i soci e gli utenti nell'espletamento delle specifiche attività.

Le predette attività saranno svolte nel rispetto ed entro i limiti delle leggi vigenti, in armonia ed in raccordo con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale per il riconoscimento alla cooperativa della funzione specifica e prioritaria di pubblico interesse, con esclusione delle attività riservate alle professioni protette o ad altri soggetti qualificati.

Le attività di cui sopra vengono svolte nell'ambito dell'Agricoltura Sociale e sono, al fine dell'inquadramento della Cooperativa quale Imprenditore Agricolo Professionale, connesse all'attività agricola ai sensi dell'art. Art. 2 comma LEGGE 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e dell'art. 2135 del Codice Civile.

B) ATTIVITÀ DI TIPO B:

1) Attività di coltivazione di fondi agricoli, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, al fine di garantire l'occupazione permanente in agricoltura dei soci cooperatori impegnati in tali attività e promuovere l'accesso alla coltivazione delle terra e la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

A tal fine, ritenendo l'elencazione successiva esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a) creare, acquisire e gestire aziende agricole;
- b) lavorare e condurre con mezzi cooperativi i terreni agricoli;
- c) gestire allevamenti zootecnici, avicoli, ittici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti cooperativi;
- d) raccogliere, lavorare, manipolare, trasformare e conservare prodotti agricoli, del sottobosco, forestali, zootecnici, avicoli, ittici e di ogni altro genere di allevamento di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi o per conto di terzi;
- e) commercializzare prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, nonché prodotti manipolati o trasformati anche al dettaglio, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo la valorizzazione dei prodotti agricoli in generale e dei prodotti da agricoltura sociale al fine dell'accesso diretto al mercato eliminando o diminuendo la rete di intermediazione;
- f) effettuare, anche in forma innovativa, la vendita diretta e con filiera corta dei prodotti agricoli nonché i servizi di fornitura a mense aziendali, ospedaliere, scolastiche anche con finalità formative e di educazione al consumo sano e consapevole;
- g) promuovere attraverso il contatto con i consumatori nuove forme di consumo sano e più consapevole, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
- h) acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- i) acquisire a vario titolo boschi, provvedere alla trasformazione e commercializzazione del legname comprese le biomasse o i sottoprodotti derivanti

- dalle lavorazioni di potatura e manutenzione del verde;
- j) gestire strutture ed attività di agriturismo e didattica ambientale;
 - k) realizzare attività che prevedono l'utilizzo di animali per percorsi di avvicinamento e conoscenza o che consentono di partecipare a percorsi di terapie assistite con gli animali, in connessione con le attività di tipo A;
 - l) realizzare e gestire, in contro proprio o per altri soggetti pubblici e privati, orti per attività di tipo terapeutico, riabilitativo e di animazione sociale o per attività di rieducazione /miglioramento di soggetti vulnerabili, anche tramite l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante in connessione con le attività di tipo A;
 - m) gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;
 - n) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera tecnica in campo agricolo, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale, nei limiti di legge;
 - o) gestire progetti ed attività sociali e di servizio per le comunità locali nell'ambito dell'agricoltura attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalle norme vigenti, ai sensi del Decreto MIPAAFT attuativo della Legge 141/2015 e comunque entro i limiti e nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro;
 - p) realizzare, in connessione con le attività di tipo A, attività didattiche a titolo di esempio: agri-asilo, fattorie didattiche, laboratori didattici ed attività esperienziali in agricoltura
 - q) predisporre, eseguire e gestire di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale, opere di forestazione, opere di manutenzione e miglioramento dei terreni agricoli, opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi, opere di viabilità agricola e forestale, progettazione di aree verdi, parchi e giardini, lavori di manutenzione e impianto di pascoli, vivai, giardini, parchi, alberature e viali, anche su proprietà e per conto di terzi, realizzazione e gestione di vivai per la produzione di essenze vegetali anche di tipo ornamentale, piante officinali e piante orticole;
 - r) costruire e gestire impianti e macchinari per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;
 - s) costruire o acquisire magazzini, depositi e officine, merci, prodotti ed altri materiali necessari per l'attività sociale, acquistare o noleggiare macchine, mezzi di trasporto, attrezzi sempre necessari per l'attività sociale;
 - t) effettuare sperimentazioni in ambito agrario ad ogni livello e grado;
 - u) gestire servizi tecnici per l'agricoltura, la cura del patrimonio ambientale e forestale, la pesca.

La cooperativa potrà inoltre acquistare, assumere in affitto, costruire fabbricati da adibire ad uso di conduzione agricola, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e commercializzazione dei medesimi e per tutte le attività connesse e funzionali all'attività agricola.

La cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività affini e/o complementari e/o connesse a quelle sopra indicate e quante necessarie per la sua organizzazione ai fini predetti, quali la stipula di convenzioni o appalti con enti pubblici e privati ed il compimento di operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, sempre e solo al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La cooperativa potrà sempre in via strumentale svolgere attività di formazione professionale e riqualificazione del personale coerentemente ai profili professionali connessi alle attività sopra richiamate, nei limiti di legge.

Essa si propone inoltre di istituire circoli culturali e di promozione sociale per i propri soci, loro familiari e collaboratori sociali.

Si propone altresì la promozione dei principi cooperativi e lo sviluppo della

cooperazione, in particolare della Cooperazione Sociale.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi svolgendo contemporaneamente attività inquadrabili al gruppo di cui alla lettera A) e B), ai soli fini di una corretta applicazione delle agevolazioni di cui possono godere le attività di tipo B), dovrà essere tenuta contabilmente separata la gestione dei due tipi di attività.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese e società a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché aderire ad altri organismi di secondo grado, nei limiti di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e ogni altra attività finanziaria riservata.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà inoltre emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, e ricorrere ad ogni altro strumento finanziario previsti dal Titolo VI del presente statuto, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di società cooperative rette dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

La Cooperativa, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, a consorzi di ogni tipo, ad associazioni temporanee di impresa o di scopo, a contratti di rete al fine del perseguimento delle finalità sociali. Potrà inoltre aderire ad associazioni o acquisire partecipazioni anche in altre Società, in particolare Cooperative, compatibilmente con gli statuti di queste e comunque finalizzando tali partecipazioni al perseguimento delle finalità sociali del perseguimento delle finalità sociali.

ARTICOLO 9 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori coloro che prestano un'attività lavorativa presso la Cooperativa nelle forme previste dalla vigente normativa con le seguenti specifiche:
- Attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) svolta da soci persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della stessa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo.
- Attività di inserimento lavorativo (tipo B) svolta da soci persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti di preparazione teorica e pratica nonché capacità professionale atta alle mansioni da svolgere, e, per i Soci Lavoratori non svantaggiati, capacità relazionali e sociali idonee alla finalità di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati. I Soci svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91, appartengono alla categoria dei soci lavoratori e operano nelle attività di inserimento lavorativo (tipo B).

- Soci speciali di cui al successivo art. 10.
- Soci volontari, nei limiti previsti dalla normativa, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che, in possesso dei requisiti di onestà e moralità, accettino gli scopi e le finalità della Cooperativa e si impegnino e svolgere e svolgano, a titolo gratuito, attività complementari e di sostegno alle attività della Cooperativa stessa.
- Soci persone giuridiche. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia permesso il finanziamento, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività delle Cooperative Sociali.
- Soci sovventori di cui al successivo Titolo VI.

Per l'ammissione in qualità di Socio è necessaria l'approvazione dello scopo mutualistico oltre all'accettazione di quanto previsto dal presente Statuto Sociale e dai Regolamenti Aziendali.

Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci con le annotazioni previste per i Soci speciali di cui al successivo Art. 10 o altre annotazioni previste dalla vigente normativa. I soci volontari e i soci persone giuridiche sono iscritti in apposita sezione del Libro Soci ove previsto dalla vigente normativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti (fatto salvo che non sia intervenuta la chiusura del fallimento), nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che, quali amministratori o dipendenti, soci (ivi compresi soci lavoratori), esercitino attività identiche o affini a quella della Cooperativa o comunque a qualsiasi titolo svolgano un'attività in contrasto con quella della Cooperativa stessa. In deroga a tale divieto, il Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, previa richiesta specifica di colui che richiede l'ammissione a socio, potrà valutare se l'attività svolta dal richiedente sia compatibile con l'ammissione a socio e, se del caso, autorizzare la deroga ai sensi di legge. Coloro che sono già soci e che intendano esercitare quali amministratori o dipendenti, soci (ivi compresi soci lavoratori), attività identiche o affini a quella della cooperativa o comunque a qualsiasi titolo intendano svolgere un'attività in contrasto con quella della Cooperativa stessa, dovranno produrre al Consiglio di Amministrazione apposita richiesta di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in sede di valutazione dell'ammissione a socio in relazione alla compatibilità tra l'attività che il socio intende svolgere fuori dal contesto della Cooperativa e la qualifica di socio stesso ed eventualmente, in modo insindacabile, autorizza o meno la deroga. In ogni caso si applica per i soci lavoratori, oltre che per i dipendenti, quanto disposto dall'art. 2105 del Codice Civile.

Tuttavia i soci lavoratori che forniscano alla Cooperativa prestazioni di lavoro autonomo non sono assoggettati a vincoli di esclusiva, fatto salvo l'obbligo di informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, e potranno continuare ad esercitare liberamente le proprie attività (non imprenditoriali) di professionisti iscritti in Ordini o Albi.

Qualora siano presenti i presupposti di Legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 10 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 c.c. i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di

ammissione può ammettere i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci speciali.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente statuto che intendono:

- a) completare la loro formazione;
- b) valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ammette alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione prevede che:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono essere eletti amministratori.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità a prestare la propria attività lavorativa.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, o quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 11 - Domanda di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicando, se persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, codice fiscale;
- b) Curriculum professionale e di studio sul quale vi sia l'indicazione della effettiva

attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e accettare l'atto costitutivo e lo statuto della società, nonché i regolamenti interni;

e) la dichiarazione di accettazione che l'interruzione del rapporto di lavoro comporterà la conclusione dello scambio mutualistico e lo scioglimento del rapporto sociale

f) la eventuale dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 10 del presente Statuto.

g) la dichiarazione di non svolgere attività quale titolare, amministratore o socio in imprese, attività identiche o affini a quella della Cooperativa o comunque a qualsiasi titolo attività concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa oppure di svolgere altre attività quale titolare, amministratore o socio in imprese, attività identiche o affini a quella della Cooperativa e potenzialmente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa indicando nel dettaglio l'attività svolta ed il ruolo ricoperto in altre attività richiedendo l'applicazione della deroga prevista dall'art. 9 dello Statuto.

h) il Certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (sostituibili con autocertificazione).

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni e documenti:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

c) scheda di presentazione o curriculum aziendale o associativo;

d) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

e) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

ARTICOLO 12 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 11, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione e dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa con l'annotazione nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 13 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale indicata nella domanda di ammissione;
- a versare, se deliberata dall'Assemblea dei Soci, la tassa di ammissione, non rimborsabile;
- a versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
 - a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con raccomandata A/R o raccomandata a mano con ricevuta di avvenuta consegna o tramite PEC;
 - per i soci lavoratori: a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- I soci partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 14 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o, nel caso di persona giuridica, anche per estinzione, scioglimento, fallimento o liquidazione.

La perdita della qualità di socio comporta lo scioglimento del rapporto sociale e la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e, ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, l'estinzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società Cooperativa con raccomandata o con modalità equivalente che preveda la ricevuta, anche digitale, di consegna. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 16 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta, ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza, anche potenziale, con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ivi compresa la violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata anche consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 17 - Successione per causa di morte del socio cooperatore

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso della quota di capitale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo, previa presentazione di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

ARTICOLO 18 - Rimborso della quota

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

La liquidazione delle quote avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nei termini di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

ARTICOLO 19 – Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la Società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 20 - Quote e trasferimento delle quote

Le quote sociali non possono essere cedute dai soci e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e si applica l'articolo 2530 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 22 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 23 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 1.000 (mille).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 1.000 (mille).

ARTICOLO 24 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 25 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con

deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come di seguito indicato:

- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000;
- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000;
- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000;
- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000;
- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000;

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 26 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 27 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
 1. un numero illimitato di quote dei soci cooperatori del valore unitario di euro 50 (cinquanta);
 2. dai conferimenti dei soci sovventori destinati al Fondo per il potenziamento aziendale e dei soci persone giuridiche;
 3. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 29 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 4. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;

5. dalla riserva ordinaria;
6. dalla riserva straordinaria;
7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C., non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 28 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali. Le relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'Art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo N. 112 del 2017.

ARTICOLO 29 - Utili

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale ripartizione dei utili e ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 30 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- una quota a Riserva Legale, nella misura prevista dalla legge;
- una quota al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione nella misura ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra:

- ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- a riserva ordinaria;
- ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. L'Assemblea, fatto salvo quanto destinato ai primi due punti del presente articolo, può devolvere l'utile rimasto interamente al fondo di riserva ordinaria indivisibile.

ARTICOLO 30 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori in proporzione alla quantità

e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 31 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112/2017;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli Amministratori e del Collegio Sindacale (se nominato) o del Revisore Contabile (se nominato);
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale del Collegio Sindacale (se nominato);
- deliberare, in sede di elezione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione dei ristori;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, entro i limiti e le modalità consentite dalle disposizioni di Legge, prevedendo le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, ivi compresa la riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci lavoratori, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 C.C.;
- deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 32 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei soci o da consegnarsi ai soci con le modalità di seguito indicate, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante una delle seguenti modalità: lettera raccomandata A/R o a mano all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure altra modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento. Con medesime modalità l'avviso di convocazione viene inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato. L'avviso di convocazione deve essere affisso e pervenire almeno otto giorni prima della adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Le assemblee sono di regola convocate nel Comune ove è la sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, fatta salva diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, purché nel territorio nazionale.

In mancanza o carenza delle formalità di convocazione indicate in precedenza, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli Amministratori e Collegio Sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento sul quale ritenga di non essere sufficientemente informato. In tale caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale (se nominato) non presenti.

Oltre ai casi in cui è obbligatoria la convocazione dell'Assemblea, la stessa può essere convocata qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 33 - Diritto d'intervento e di voto in assemblea

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Non sono ammesse deleghe. Il socio sovventore o persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è legalmente delegato.

ARTICOLO 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza o impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal VicePresidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che con la stessa modalità, nomina il segretario verbalizzante. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Nei casi di Assemblea in cui per Legge sia previsto l'intervento del Notaio, il relativo verbale sarà redatto, senza ritardo, dallo stesso nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

ARTICOLO 35 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di liquidazione e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, o comunque nei casi di modifica statutaria, occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

Le votazioni, anche per le cariche sociali, avranno luogo secondo il principio di responsabilità e trasparenza delle scelte per alzata di mano e in modo palese.

ARTICOLO 36 - Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IX

AMMINISTRATORI

ARTICOLO 37 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata in carica.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e rimangono in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica potranno sostituire gli amministratori mancanti con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (se nominato) purché la maggioranza sia costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Soci al fine di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori. I nuovi amministratori, in ogni caso, scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

L'Amministratore che rinuncia o si dimette deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale (se nominato). La rinuncia o le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

ARTICOLO 38 - Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei membri o del Collegio Sindacale, se nominato.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera da spedire con raccomandata A/R o consegnare a mano o a mezzo di strumenti idonei ad assicurare la prova

dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza da spedire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale, se nominato.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Collegio Sindacale, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina tra gli Amministratori presenti un segretario verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza o delega. Le deliberazioni del Consiglio risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 39 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e amministrazione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione, tra l'altro, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, delibera ogni altro Regolamento organizzativo e di mansioni che disciplinano il funzionamento della Cooperativa;
- d. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

e. può deliberare riconoscimenti economici aggiuntivi individuali a soci ed amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può, con procura, nominare dei procuratori speciali della società per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri e facoltà.

ARTICOLO 40 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, salvo deleghe al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli eventuali Consiglieri delegati su specifiche materie, nei limiti e con le modalità della delega loro conferita.

Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere, ivi compresi gli atti di stipula di Associazioni Temporanea di Impresa o Associazione temporanea di scopo

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci (ove nominati).

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 41 - Rimborso spese e compenso degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 42 - Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

ARTICOLO 43 - Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001

Nel caso in cui la Cooperativa adotti il modello di organizzazione e di gestione previsto dall' Art. 6 c. 1. Lettera a) del D. Lgs. 231/2001, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6, c. 4 dello stesso D. Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza di cui Art. 6 c. 1. Lettera b) del citato D. Lgs. con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del citato modello di organizzazione e di gestione e curare il suo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e adotta apposito regolamento sul suo funzionamento. L'Organismo di Vigilanza è composto da 1 a 3 membri dotati della necessaria competenza, professionalità ed affidabilità in relazione ai compiti di vigilanza da svolgere.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 44 - Clausola di conciliazione arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali e socio-lavorativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, sono di competenza del giudice civile ordinario, anche ai sensi della L. 142/01 e successive modifiche e dovranno essere oggetto, ove consentito dalla normativa vigente, di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Terni.

ARTICOLO 45 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 2574 c.c. nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

F. to: Loredana Scriccia

F. to: Paolo Cirilli Notaio (L.S.)

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e
5 del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.**

**Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Terni in data
13 ottobre 2020 al n. 5568 Serie 1T.**